

**COMUNE DI GERMAGNO**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

CONVENZIONE PER ADEGUAMENTO AL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONAL NEL COMUNE DI GERMAGNO.

L'anno duemiladiciotto, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede del Comune di GERMAGNO

**TRA**

Il Comune di GERMAGNO nella persona del Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (c.f. Comune ..... ) a ciò autorizzato con  
Determina del Responsabile del Servizio n. \_\_\_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_,

E

l'arch. Mauro VERGERIO, nato a Verbania il 1 marzo 1956, residente a Pettenasco (NO) in Via Pratolungo n. 3, con studio professionale a Omegna (VB) in via Garibaldi n. 10, iscritto all'Ordine degli Architetti delle Province di Novara e del Verbano – Cusio – Ossola al n. 288 dal 3.3.1982 (c.f. VRG MRA 56C01 L746D), (p. IVA 01015030032);

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1**

Il Comune di GERMAGNO affida all'architetto Mauro Vergerio l'incarico professionale per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- a) adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale al nuovo Regolamento Edilizio Tipo Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247 - 45856 nel territorio del Comune di Germagno

**ART. 2**

Il progettista resta obbligato nel presente incarico alla rigorosa osservanza delle norme che regolano la prestazione professionale fino all'approvazione, con particolare riferimento all'art. 14 della legge n. 765 del 6.8.1967 - all'art. 79 della legge regionale del Piemonte n. 56 del 5.12.77 e s.m.i.

**ART. 3**

Gli elaborati relativi alle prestazioni del presente articolo saranno quelli previsti dalla L.R.

56/77 e s.m.i. agli articoli 15 e 17.

#### ART. 4

Tutti gli elaborati saranno forniti in un numero di due copie firmate e datate dal professionista, tanto per il progetto preliminare quanto per quello definitivo.

Tutti gli elaborati saranno inoltre forniti su supporto informatico in formato .pdf.

#### ART. 5

L'Amministrazione committente fornirà, prima dell'inizio dell'incarico, tutto il materiale necessario, definito in accordo con il professionista e con la sua assistenza e consulenza,

#### ART. 6

L'Amministrazione dovrà fornire le indicazioni programmatiche, redatte eventualmente anche con la collaborazione del professionista stesso, contenenti gli orientamenti e le linee di indirizzo politico-amministrativo per le scelte da operare.

L'Amministrazione si riserva in ogni fase di elaborazione della variante, di fornire al progettista altri documenti chiarificatori delle necessità politiche dell'Amministrazione stessa.

#### ART. 7

Qualora l'Amministrazione non fosse in grado di fornire tutto il materiale informativo di cui agli artt. 5 e 6, potrà autorizzare il progettista a eseguire o completare le ricerche preliminari e a redigere una bozza di indicazioni programmatiche, restando intesi che tali prestazioni, distinte dalla formazione della variante, posticiperanno la decorrenza dei tempi di esecuzione di cui al successivo articolo, e saranno regolate con compensi supplementari da determinarsi a parte.

#### ART. 8

Tempo di esecuzione: salvo diverso accordo tra le parti si conviene il seguente programma di lavoro e relative scadenze:

- entro il 30.06.2018 il progettista fornirà gli elaborati relativi all'adeguamento al R.E.T.

#### ART. 9

Gli onorari, determinati con riferimento al Decreto Ministeriale 31.10.2013 n.143 "Determinazione dei corrispettivi dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria", sono

stimati in via preventiva, alla data della presente convenzione, in complessivi euro 800,00 oltre ad I.V.A. e contributi,

#### ART. 10

I pagamenti avverrà all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto definitivo.

#### ART. 11

Adempimenti delle parti: il professionista incaricato dovrà rigorosamente rispettare i tempi assegnati per le varie prestazioni; in caso contrario sarà soggetto:

- ad una penalità determinata in euro 100,00 (euro cento/00) per ogni settimana di ritardo ritenuto tollerabile;
- alla rescissione dell'incarico professionale in caso di pregiudizievole ritardo e previa diffida di consegna del progetto nel termine massimo di giorni trenta.

L'eventuale sospensione o interruzione dell'incarico, per qualsiasi motivo prima che questo sia condotto a compimento, dovrà essere comunicata dall'Amministrazione previa delibera, e tenendo conto che il provvedimento comporta la corresponsione dell'onorario relativo al lavoro svolto.

L'eventuale rinuncia da parte del professionista potrà avvenire soltanto per fondati e giustificati motivi. In tal caso l'Amministrazione corrisponderà l'onorario relativo al lavoro svolto.

In entrambi i casi all'Amministrazione dovrà essere prodotta copia di tutto il lavoro svolto, unitamente al prospetto dell'onorario e dell'esposto regolarmente vidimati dall'ordine professionale.

#### ART. 12

Le prestazioni del progettista per l'assistenza agli Amministratori nell'esame delle osservazioni e sulla predisposizione dei pareri tecnici relativi alle controdeduzioni, sono da intendersi comprese nelle prestazioni di cui al presente disciplinare e nel compenso come indicato al precedente art.9.

Si intendono altresì comprese nell'onorario le prestazioni di assistenza e consulenza con gli organi esecutivi (Sindaci, Giunta Comunale, Consiglio Comunale e loro Organismi Tecnici); nonché le prestazioni di assistenza e consulenza con organismi rappresentativi o consultivi

(Organi delegati, Commissione Urbanistica ed Edilizia, Associazioni, rappresentanze politiche, sindacali, sociali, culturali e di categoria, incontri con la popolazione, ecc.).

ART. 13

La presente convenzione potrà essere oggetto di revisione e/o aggiornamento conseguentemente all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia urbanistica comportanti modificazioni all'entità e/o alle modalità delle prestazioni previste.

ART. 14

Ogni controversia che dovesse insorgere in conseguenza della presente convenzione, che non sia possibile risolvere in via amichevole, è deferita al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale, composto da un rappresentante dell'Amministrazione, da un rappresentante del professionista, da un terzo membro nominato concordemente dai primi o, mancando l'accordo, dal Presidente del Tribunale di Verbania, che lo presiede. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio Arbitrale vengono anticipate dalla parte che ne abbia richiesto l'intervento e graveranno sul soccombente.

ART. 15

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista incaricato, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione. Si richiede la registrazione della presente convenzione ad imposta fissa ai sensi delle vigenti disposizioni, trattandosi di incarico professionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Germagno, .....

Il Comune di Germagno .....

IL PROFESSIONISTA.....